

Sentenza n. 969/2022 pubbl. il 04/07/2022 RG n. 4804/2014 Repert. n. 1444/2022 del 04/07/2022

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Maria Concetta BelcastroPresidenteDott.ssa Song DamianiGiudiceDott.ssa Carmen RanieliGiudice rel.

ha pronunziato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 4804/2014 R.G.

#### TRA

Fallimento CO.DE.SER. s.r.l in liquidazione (c.f. in persona del Curatore, rappresentato e difeso, in forza di decreto del G.D. del Tribunale di Paola del 7 novembre 2018, dall'avv. Antonio Perri, presso il cui studio ha eletto domicilio, giusta procura in atti;

- attore -

 $\mathbf{E}$ 

**COSTANTINO** (c.f. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Viviana Chianello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

**s.r.l.** (c.f. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Viviana Chianello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

- convenuti –

**OGGETTO**: annullamento di contratti ex art. 2475 ter c.c.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** all'udienza del 15 febbraio 2022, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

## MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

**1.** La società CO.DE.SER. s.r.l. ha convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale Specializzato, il proprio *ex* amministratore Costantino e la società s.r.l. al fine di ottenere l'annullamento *ex* art. 2475 *ter* c.c. del contratto





Repert. n. 1444/2022 del 04/07/2022

stipulato l'11 agosto 2014 a rogito del Notaio Montesano di Paola, rep. n. 30825 e racc. n. 16805, con cui la CO.DE.SER. s.r.l. ha venduto alla s.r.l un terreno sito in

– per la somma di euro

17.320,00 nonché del contratto stipulato, tra la stesse parti, il 29 settembre 2014, a rogito del Notaio Montesano di Paola (rep. 31008 e racc. 16943), con cui la prima ha venduto alla seconda un terreno sito in

per la somma di 108.500,00 euro.

In punto di fatto ha dedotto che il proprio *ex* amministratore Costantino al tempo della stipula, era anche amministratore con firma disgiunta (oltre che socio) della società acquirente s.r.l.

A ciò ha aggiunto: *i*) che i due terreni, oggetto di vendita, erano funzionali all'esercizio dell'impresa – in quanto il primo veniva utilizzato come deposito merci e automezzi mentre il secondo come sede amministrativa della società, rivendita di materiale edile e deposito merci ed automezzi – e che tale destinazione era stata mutuata dalla dopo l'acquisto; *ii*) che l'*ex* amministratore ha agito all'oscuro dei soci; *iii*) che ha pattuito un prezzo di vendita incongruo; *iv*) che ha accettato una modalità di corresponsione del prezzo sbilanciata in favore dell'acquirente.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, l'istante ha precisato che, nel contratto di compravendita avente ad oggetto il terreno sito in Fuscaldo, era stata prevista una compensazione parziale del prezzo con l'importo risultante dalle fatture nn. 7/14, 10/14 e 14/14 (per un totale di euro 30.000,00) emesse della per crediti sorti in ragione di presunti rapporti commerciali intrattenuti con la CO.DE.SER di cui, tuttavia, non vi era traccia nella contabilità di quest'ultima società.

D'altro canto, ha aggiunto, la fittizietà delle fatture appariva in modo lampante nel caso della fatt. n. 10/14, riguardante lavorazioni effettuate dalla in favore della CO.DE.SER. (predisposizione rete idrica alloggi V.T. Paola nonché riparazioni su condotta, sostituzione scaldabagno e riparazione w.c.) nonostante quest'ultima fosse perfettamente in grado di espletarle da sé sola, tanto da averle eseguite e fatturate, a propria volta, nei confronti di terzi.

Parte attrice ha dedotto, quindi, in conclusione che l'*ex* amministratore, con la stipula dei summenzionati contratti, aveva agito con sviamento dai propri doveri gestori, favorendo la società acquirente. La dismissione dei suddetti beni societari era, infatti, un atto gestorio che, insieme al frettoloso licenziamento dei dipendenti, all'emissione di note di credito nei confronti di debitori, alla vendita di mezzi aziendali attraverso compensazioni e all'emissione di false fatturazioni, rientrava in una più vasta operazione di "svuotamento" della CO.DE.SER. s.r.l., posta in essere a vantaggio della s.r.l. con grave danno per la prima e per i creditori sociali, e indebita locupletazione per la seconda.





domanda.

Sentenza n. 969/2022 pubbl. il 04/07/2022 RG n. 4804/2014

Repert. n. 1444/2022 del 04/07/2022

Costituendosi in giudizio Costantino si è difeso chiedendo il rigetto della

A riguardo ha preliminarmente descritto la situazione patrimoniale della CO.DE.SER., rilevando che la contrazione dell'attività statutaria, verificatasi al tempo in cui egli ricopriva la carica di amministratore, era stata una conseguenza della crisi del settore edilizio. Viste le perdite che si erano già verificate nell'anno precedente l'inizio di questo processo – nel 2013 la società aveva infatti chiuso il bilancio di esercizio con una perdita di circa 10.000,00 euro – per evitare danni ulteriori al patrimonio societario, egli aveva avviato le procedure di recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti. Queste, tuttavia, non erano risultate fruttuose e per tale ragione si era visto costretto a vendere dei beni societari (tra cui quelli oggetto di contestazione) per saldare i debiti con i fornitori e ottenere dai creditori dei piani di rientro che gli avrebbero consentito di spalmare i debiti.

Nell'escludere, quindi, recisamente la configurabilità di un conflitto di interessi nella stipula dei predetti contratti, ha dedotto di aver agito nel pieno rispetto dei propri poteri e dell'oggetto sociale (v. artt. 3 e 14 dello Statuto sociale), con la piena consapevolezza dei soci e procurando un lucro alla società attrice – tant'è vero che questa ha agito senza addurre la responsabilità dell'amministratore – senza che ciò abbia rappresentato un pregiudizio per i creditori, i quali hanno potuto soddisfare le proprie pretese sul ricavato delle vendite, confluito sui conti della CO.DE.SER.

Anche la società nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto, assumendo la carenza, in capo all'*ex* amministratore, di una situazione di conflitto in concreto pregiudizievole per la società.

Con la stipula dei suddetti contratti la CO.DE.SER. aveva, infatti, ottenuto un importante lucro: la prima vendita era avvenuta per un valore di euro 17.320,00 pari, circa, al doppio della somma spesa da parte attrice al tempo dell'acquisto dal proprio dante causa; il prezzo del secondo terreno (euro 108.500,00) era, invece, inferiore rispetto a quello sborsato dalla CO.DE.SER. a suo tempo, ma restava superiore al valore di mercato. Questo, oltretutto, si era notevolmente abbassato in conseguenza del fatto che, se il terreno era stato venduto alla CO.DE.SER. corredato da un alto indice edificatorio, dal valore di un progetto di costruzione già approvato dal Comune di Fuscaldo e con gli oneri di concessione già pagati, al tempo della successiva alienazione alla la concessione era scaduta, il fabbricato non era stato realizzato e il terreno non era più edificabile.

Non vi erano, poi, ragioni per ritenere svantaggiose le clausole concernenti le modalità di pagamento del prezzo. D'altronde la venditrice aveva realizzato per intero il corrispettivo, vedendoselo attribuito integralmente nel caso del primo terreno; quanto al secondo terreno, la somma dovuta era stata pagata direttamente alla venditrice per una parte (con la dazione di assegni bancari o circolari, mediante bonifico ovvero compensando una parte del prezzo con i crediti vantati nei confronti della venditrice e





documentati dalle fatture versate in atti), la restante quota era stata assegnata a una sua creditrice, la Isocasa s.r.l., dopo che questa aveva avviato una procedura di pignoramento presso terzi.

Così definito il *thema decidendum*, e avviata l'attività istruttoria, intervenuto il fallimento della società attrice (dichiarato con sentenza n. 19/2018 del Tribunale di Paola) all'udienza dell'11 ottobre 2018 il giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio.

La Curatela del Fallimento CO.DE.SER. s.r.l. in liquidazione, giusta autorizzazione del Tribunale di Paola del 7 novembre 2018, ha tempestivamente riassunto il giudizio confermando e richiamando ogni deduzione, eccezione, richiesta già formulati dalla società *in bonis*.

Esaurita, quindi, la fase istruttoria, il giudice ha fatto precisare le conclusioni e ha rimesso la decisione al Collegio concedendo alle parti i termini *ex art*. 190 c.p.c.

**2.** Alla luce delle risultanze processuali acquisite, il Collegio ritiene infondata la domanda formulata dalla società attrice per i motivi di seguito

noto la regola applicabile al caso di specie si rinviene nel primo comma dell'art. 2475 ter c.c. che introduce, per le società a responsabilità limitata, il principio generale sancito dall'art. 1394 c.c., prevedendo l'annullabilità, su domanda della società, dei contratti conclusi dagli amministratori che ne hanno la rappresentanza, quando questi hanno agito in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Affinché sussista un conflitto di interessi idoneo ad annullare il contratto è necessario che il rappresentante persegua interessi incompatibili con quelli del rappresentato, di talché la salvaguardia dei primi impedisce al rappresentante di tutelare adeguatamente quelli facenti capo al "dominus" (v. Cass., n. 15981 del 18 luglio 2007).

Tale valutazione non va condotta in termini ipotetici o astratti, ma con riferimento alle concrete caratteristiche del negozio, al fine di verificare se la creazione dell'utile per una parte implichi il sacrificio dell'altra (v. Cass., n. 14481 del 30 maggio 2008). Da ciò la giurisprudenza della S.C., più volte pronunciatasi in materia – e, segnatamente, nel caso di fideiussione emessa da una società in favore di un'altra il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima – ha dedotto il logico corollario per cui l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società e il proprio amministratore, ai sensi dell'art. 1394 c.c., ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere da un'aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev'essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui sono portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore (v. ex multis Cass. n. 10103 del 10 aprile 2019, conf. a Cass., n. 29475 del 7 dicembre 2017 e Cass., n. 25361 del 17 ottobre 2008).

**2.1** Stando alla prospettazione attorea, i contratti impugnati sono parte di un più ampio progetto di "svuotamento" della CO.DE.SER. s.r.l. a vantaggio della





Repert. n. 1444/2022 del 04/07/2022

s.r.l. Sintomo della sussistenza di un conflitto di interessi sarebbe il fatto che, al tempo della stipula, Costantino fosse sia amministratore (e socio) della CO.DE.SER. che amministratore a firma disgiunta (e socio) della convenuta s.r.l.

Quest'ultima, dunque, mai potrebbe opporre la propria buona fede, eccependo di non essere stata nelle condizioni di conoscere la situazione di conflitto in cui versava il rappresentante legale della venditrice.

A ciò deve aggiungersi, in tesi, il comportamento infedele da quest'ultimo tenuto, che non avrebbe informato i soci della CO.DE.SER. della volontà di vendere e della successiva formalizzazione dei contratti. La sconvenienza degli accordi sarebbe, infine, resa evidente non solo dall'incongruità della cifra pattuita ma anche delle clausole concernenti la compensazione di una parte del prezzo con crediti fatturati dalla s.r.l. per rapporti commerciali fittiziamente intrattenuti con la venditrice.

**2.2** Orbene, mette conto evidenziare, innanzitutto, che l'istruttoria ha consentito di accertare che i soci della CO.DE.SER. erano pienamente a conoscenza della volontà dell'amministratore di vendere i due terreni per cui oggi è causa.

Sentita sul punto, la teste di parte attrice, Iulianello Angelina, socia della CO.DE.SER., ha confermato di non aver saputo dell'intenzione del di vendere i beni aziendali, salvo poi contraddirsi affermando che, prima di un'assemblea svoltasi il 2 ottobre 2014, aveva spedito all'amministratore una missiva in cui lo diffidava a non disporre dei due terreni (v. verbale d'udienza del 20 aprile 2017).

D'altro canto, che i soci conoscessero la volontà dell'amministratore di vendere emerge altresì dal narrato della teste Chiara Caporale, commercialista della CO.DE.SER., la quale, sentita all'udienza del 9 maggio 2017, ha dichiarato: "sono stata la commercialista della CO.DE.SER. sino al 9 dicembre del 2014. Posso dire che le assemblee dei soci si tenevano presso il mio studio (...); ricordo che in quella sede venne discusso di contratti di compravendita di terreni tra la CO.DE.SER e la

ma non ricordo se i soci espressero parere favorevole, anche perché non so se fosse all'ordine del giorno. Ricordo che si parlò della vendita più volte in varie assemblee. Io ero presente alle assemblee della CO.DE.SER. che si tenevano nel mio studio e venivano verbalizzate da me o dalla mia segretaria a mezzo computer".

Il seguito dell'istruttoria espletata nel corso del processo non ha evidenziato, invece, nell'operato dell'*ex* amministratore, il perseguimento di alcuna finalità contrapposta agli interessi della CO.DE.SER. s.r.l.

A riguardo non ha valore dirimente la circostanza, sottolineata più volte dall'istante, che i due terreni, oggetto delle vendite impugnate, fossero funzionali all'espletamento dell'attività aziendale e che, dopo l'acquisto, la li abbia destinati alle medesime finalità.





Repert. n. 1444/2022 del 04/07/2022

Sebbene, come correttamente rilevato da parte attrice, la convenuta non abbia mosso, a riguardo, alcuna specifica contestazione, resta il fatto che la CO.DE.SER non ha prospettato, come conseguenza della vendita, né la paralisi dell'attività societaria né, quantomeno, la circostanza che la dismissione dei predetti beni abbia reso più difficoltoso l'esercizio dell'impresa.

D'altronde la CO.DE.SER., pur accennando all'esistenza di un astratto progetto di svuotamento del patrimonio societario ordito dall'ex amministratore, non è riuscita a provare come questo si sia concretamente riversato nella stipula dei contratti impugnati.

L'attrice si è infatti limitata a elencare la "frettolosa dismissione dei beni societari" insieme a una serie di atti gestori (frettoloso licenziamento dei dipendenti, per l'emissione di note di credito nei confronti di debitori e per la vendita di mezzi aziendali attraverso compensazioni), ritenendoli sintomatici dell'esistenza di un conflitto di interessi in capo all'amministratore, muovendo tuttavia contestazioni generiche e ipotetiche, in alcun modo idonee a dare consistenza alle proprie doglianze.

Merita, a riguardo, una valutazione approfondita il problema della determinazione dei prezzi di vendita, che la CO.DE.SER. ha contestato avuto riguardo sia alla congruità del prezzo che all'effettività del pagamento.

E, invero, entrambi gli assunti sono rimasti indimostrati per quanto concerne la vendita del primo terreno: nulla ha eccepito la società attrice a fronte dei precisi rilievi di parte convenuta che ha documentato l'integrale corresponsione del pagamento, dimostrando con la produzione dei due contratti di compravendita, che il prezzo pattuito in questo primo contratto era pari al doppio di quello pagato dalla CO.DE.SER.

Le uniche contestazioni hanno riguardato, invece, la vendita del secondo terreno, sito in Fuscaldo, loc. Linze SS 18.

Rispetto a questo contratto, sono oltremodo generiche le contestazioni concernenti l'incongruità del prezzo, che parte attrice si è limitata a sostenere senza confrontarsi con i precisi rilievi di parte convenuta.

Quest'ultima, infatti, ha dato dettagliatamente conto delle ragioni che hanno portato alla riduzione del valore di mercato del terreno (perdita dell'indice di edificabilità, mancata realizzazione del fabbricato progettato, scadenza della concessione edilizia), confortando le proprie argomentazioni con la produzione di una perizia di parte, adeguatamente supportata dal certificato di destinazione urbanistica antecedente all'acquisto effettuato dalla CO.DE.SER., dal certificato di destinazione urbanistica aggiornato e dalla visura catastale.

Con riferimento, poi, all'effettività del prezzo pagato, l'attrice ha sostenuto che le fatture nn. 7/14, 10/14 e 14/14 dell'importo complessivo di 30.000,00 euro, portate a compensazione con una parte del prezzo di acquisto, sono state emesse dalla società





Repert. n. 1444/2022 del 04/07/2022

s.r.l. nei confronti della CO.DE.SER. per il compimento di operazioni prive di giustificazione contrattuale.

Le prove offerte a sostegno della fittizietà dei rapporti commerciali non sono, però, sufficienti.

La teste Iulianello Angelina, sentita sul punto, ha infatti dichiarato: "confermo che il commercialista della società dott. Carnevale mi informò che in relazione a queste fatture non vi era alcun contratto o incarico, nonché di essere a conoscenza che le prestazioni in esse descritte non erano in realtà state eseguite" (v. verbale dell'udienza del 20 aprile 2017).

Il dott. Carnevale, assunto quale teste, nel dare conforto al narrato della teste Iulianello sulle medesime circostanze ha riferito: "preciso di essere stato incaricato dall'amministratore della CO.DE.SER. S.r.l. Maiorano Genoveffa di fare una ispezione contabile della CO.DE.SER. S.r.l. dall'anno 2012 al 2014. Nell'espletamento del mio mandato, giunto all'anno 2014 ho riscontrato delle anomalie per cui ho contattato l'ex amministratore Costantino affinché mi fornisse i contratti giustificativi degli acquisti e delle vendite e tra questi delle fatture 7/14; 10/14; 14/14. Il Sig. mi ha risposto con raccomandata di non essere in possesso dei contratti richiesti" (v. verbale dell'udienza del 9 maggio 2017).

E, tuttavia, è appena il caso di precisare che l'appalto, quale figura negoziale tipizzata dal Codice civile, non è un contratto per cui la legge imponga la forma scritta, né *ad substantiam*, né *ad probationem*.

I profili di prova proposti da parte attrice non consentono quindi, per sé soli, di ritenere provata la fittizietà delle relazioni commerciali intrattenute tra le società e CO.DE.SER.

Quest'ultima, semmai, avrebbe dovuto offrirsi di dimostrare o che i lavori indicati in fattura non erano mai stati svolti dalla o che erano stati svolti direttamente dalla società attrice, senza servirsi della collaborazione della prima.

Di contro, le dichiarazioni dei teste ammessi su richiesta di parte convenuta sono state concordi nel ritenere che la CO.DE.SER. abbia preso in appalto dei lavori da altre società per poi delegarne l'esecuzione alla

In particolare, il teste Luigi D'Amato, dipendente della società COSIS, ha confermato la predetta circostanza, precisando che si trattava, per la maggior parte, di fornitura di materiale su commissione, richiesta senza contratto dalla propria società, ovvero di prestazione d'opera di piccola entità.

A ciò ha aggiunto di essere a conoscenza del fatto che la CO.DE.SER. delegava il lavoro a terzi (anche se non si trattava di un vero e proprio subappalto) e che, nell'ultimo periodo della collaborazione con la propria società, l'attrice si era servita, per l'effettuazione dei lavori commissionatile, della società (v. verbale dell'udienza del 18 maggio 2017).

Con riferimento specifico alle fatture il teste D'Amato ha riconosciuto la fattura n. 10/14, come concernente attività richieste dalla COSIS; quanto, invece, alla fatt. n.





Repert. n. 1444/2022 del 04/07/2022

7/14 ha precisato che le attività di cui alla causale (di carico e trasporto di materiale di risulta, nei periodi di giugno-agosto 2014) erano state appaltate dalla COSIS alla CO.DE.SER., con l'unica differenza, rispetto al documento esibitogli, che non erano state previste come "nolo a freddo".

La discrasia ravvisata dal teste è, tuttavia, una contraddizione solo apparente, essendo ben possibile che la società CO.DE.SER. abbia preso in appalto dalla COSIS i lavori di carico e trasporto di materiale di risulta, servendosi poi, per il relativo espletamento, di macchinari noleggiati dalla (cd. nolo a freddo).

Con riguardo ai lavori oggetto della fattura n. 14/14, anche di questi vi è la prova che furono commissionati alla CO.DE.SER. oltre che effettivamente eseguiti.

Il teste Benincasa Luigi, sentito n.q. di amministratore unico della G.B.L., pur non sapendo riferire se l'esecuzione dei lavori fosse stata delegata alla ha. tuttavia, confermato che era solito dare più di un appalto alla CO.DE.SER. e che i lavori indicati nella causale della fattura erano stati effettivamente affidati a quest'ultima nel periodo ivi indicato (v. verbale dell'udienza dell'8 ottobre 2019).

A fronte di questi precisi elementi istruttori, l'attrice, senza offrire nessuno spunto probatorio, ha contestato genericamente tutte le fatture (considerandole afferenti a lavori non svolti o ancora da svolgersi), facendo delle precisazioni solo sulla fattura n. 10/14, di cui ha rilevato solamente il fatto che era stata emessa per il compimento di attività (predisposizione rete idrica alloggi V.T. Paola nonché riparazioni su condotta, sostituzione scaldabagno e riparazione w.c.) che la CO.DE.SER. era in grado di svolgere da sé medesima.

Anche alla luce della prova del contrario offerta dalla società convenuta, non vi sono ragioni per escludere che le fatture in questione si riferiscano ad attività effettivamente espletate e relative a rapporti intercorsi tra la CO.DE.SER.

Legittimamente, dunque, le società hanno convenuto di compensare, nel contratto di trasferimento del terreno sito in Fuscaldo, il pagamento del prezzo con l'ammontare di 30.000,00 dovuto dalla CO.DE.SER. alla in ragione delle predette fatture.

Di nessun rilievo è, infine, l'ulteriore censura mossa all'operato dell'amministratore per aver agito in concorrenza con la società amministrata (in violazione dell'art. 2390 c.c.) trattandosi di un assunto – che oltre ad essere inammissibile, perché eccepito solo in sede di ricorso in riassunzione, a chiusura dell'attività istruttoria – è del tutto sfornito di prova.

I rilievi che precedono evidenziano, pertanto, l'infondatezza delle contestazioni della parte attrice e la correttezza delle operazioni di vendita dei due terreni, effettuati nell'interesse della CO.DE.SER. non essendo, di contro, emerso alcun "progetto" perpetrato dall'ex amministratore in danno della CO.DE.SER e a favore dalla società







La domanda di annullamento *ex art*. 2475 ter, proposta da parte attrice e avente ad oggetto i contratti meglio individuati nelle premesse in fatto è, dunque, infondata e non può trovare accoglimento.

**3.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore della controversia (applicando pertanto lo scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), con la precisazione che essendo i convenuti assistiti dal medesimo difensore, questi, ai sensi del combinato disposto degli art. 4 e 8 primo comma del D.M. citato, ha diritto ad un compenso unico, aumentato nella misura prevista del 30%, anche tenuto conto della non identicità degli scritti difensivi (Cass., n. 1650 del 19 gennaio 2022), con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto significative.

## P.Q.M.

- Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- 1) Rigetta la domanda proposta dal Fallimento CO.DE.SER. s.r.l. nei confronti di Costantino e della società s.r.l.;
- 2) Condanna il Fallimento CO.DE.SER s.r.l., in persona del Curatore, a pagare in solido a Costantino e alla società s.r.l. le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 7.325,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 29 giugno 2022

Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Maria Concetta Belcastro

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Chiara Ierardo, M.O.T. nominato con D.M. del 2 marzo 2021

